

IL DIRETTORE DEI LAVORI NON RISPONDE DELL'OPERA

NE' DEVE VERIFICARE LA BONTA' DEL PROGETTO:

LA CASSAZIONE CAMBIA (FINALMENTE) ORIENTAMENTO

Il direttore dei lavori è il soggetto di cui il committente si avvale per il controllo sullo svolgimento dei lavori affidati all'impresa: ma qual è il contenuto di una tale prestazione? Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori, quali i confini del suo operato, quali le sue responsabilità in caso di vizi e difetti dell'opera?

La risposta a queste domande si trova tutta nella elaborazione sviluppata sui temi dell'art. 1669 c.c. dalla Corte di Cassazione, la quale si era da ultimo orientata verso una lettura quasi onnicomprensiva, per così dire, dei compiti e delle responsabilità del direttore dei lavori.

In particolare, la Suprema Corte aveva via via abbandonato la tradizionale posizione secondo cui *"l'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un'obbligazione di mezzi (cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza non sfociando in un'opera materiale"* (Cass. civ., sez. II, 8.11.1985 n. 5463; Cass. civ., sez. II, 21.10.1991 n. 11116): con la conseguenza che *"i difetti dell'opera possono essergli addebitati solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza"* (Cass. civ., sez. II, 29.3.1979 n.1818). In questa interpretazione, era parimenti tradizionale la riconduzione dell'attività del direttore dei lavori ad una prestazione di *"alta sorveglianza da cui esula il compimento di operazioni elementari"*, esplicita *"mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e nell'emanazione delle disposizioni necessarie all'esecuzione dell'opera"* (Cass. civ., 7.9.2000, n. 11783; Cass. civ. sez. II, 15 settembre 2009 n. 19868).

Questa lettura tradizionale della direzione lavori si era venuta via via modificando nell'ultima quindicina d'anni, in cui si è affermata una interpretazione diversa, molto più estensiva e quasi potremmo dire onnicomprensiva, circa i compiti e - soprattutto - le responsabilità del direttore dei lavori.

"Il direttore dei lavori per conto del committente...sebbene presti un'opera professionale in esecuzione d'un'obbligazione di mezzi e non di risultato, tuttavia, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche peculiari cognizioni tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative in guisa da assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, quei risultati che il committente-preponente si è ripromesso di conseguire, in vista di tale realizzazione, dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico affidato al

professionista, onde il comportamento di questi dev'essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell'incarico professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta. Costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità così della progressiva realizzazione dell'opera al progetto come delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e-o alle regole della tecnica, onde, contrariamente a quanto presume il ricorrente, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e d'impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente" (Cass. civ., 29.8.2000, n. 11359; in senso conforme si vedano Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15124; Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2007 n. 16361; Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2008 n. 24859); e ancora, "l'obbligazione del direttore dei lavori è effettivamente di mezzi, consistendo in un'attività di carattere intellettuale che non si estrinseca in un risultato di tangibile consistenza (v., per tutte, Cass. 22 marzo 1995 n. 3264). Ciò non significa, tuttavia, che l'incarico debba intendersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, poiché il direttore dei lavori - così come l'appaltatore e ancora a maggior ragione, stante la sua preparazione tecnica - è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali, che impediscano quella "buona riuscita" per la quale egli è tenuto ad adoperarsi" (Cass. civ., 30.5.2000 n.7180; Cass. civ. sez. II, 15 settembre 2009, n. 19868)."

Ancora recentemente, Cass. Civ., sez. II, 15.10.2013 n. 23350 affermava la responsabilità di un direttore dei lavori per un difetto dell'opera imputabile ad una inadeguata progettazione in quanto *"avrebbe dovuto verificare che la superficie interessata dalle fondazioni fosse rispondente a quella contemplata nel progetto ed approvata dagli organi competenti, nonché verificare quanto alla profondità delle fondazioni, la bontà del progetto, e dare dunque le direttive che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione dell'opera, anche sospendendo, se necessario, i lavori in attesa di studiare le soluzioni più opportune. Il tutto in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza"* come sopra ricordato, che la sentenza riporta pedissequamente in motivazione.

Un tale orientamento estende l'oggetto della prestazione del direttore dei lavori oltre i limiti della "direzione" e del "controllo dello svolgimento dei lavori" di cui all'art. 1662 c.c. (che costituisce l'unico dato di riferimento contenuto nella disciplina codicistica del contratto di appalto), introducendo tra le altre cose una generalizzata obbligazione di verifica della progettazione, sicché il direttore dei lavori non è più chiamato tipicamente a verificare "la conformità dell'opera al progetto", bensì la "bontà del progetto" ; egli non deve dirigere i lavori, bensì fare tutto quanto necessario "per la corretta esecuzione dell'opera".

Il superamento delle nozioni di "direzione" dei lavori e di controllo "dei lavori", sostituiti da una indistinta attività finalizzata alla "corretta esecuzione dell'opera", introduce una generalizzata obbligazione di "assicurare il risultato" che non trova però il suo fondamento in un incarico avente tale contenuto (questa stessa giurisprudenza costantemente ribadisce che l'obbligazione del direttore dei lavori è "di mezzi" e non "di risultato"). A ben vedere, il fondamento su cui si basa la omnicomprensiva responsabilità

del direttore dei lavori è individuato nel fatto che questi possiede “peculiari competenze tecniche”, e ancora nel fatto di essere stato chiamato dal committente “a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego” di tali peculiari competenze tecniche. E’ la qualifica tecnica del professionista, ciò che lo rende responsabile, e questo indipendentemente – almeno stando alla lettura di queste sentenze – dalla puntuale ed oggettiva considerazione dei contenuti dell’incarico ricevuto. Volendo stare sul piano delle definizioni e delle qualifiche, non si tratta più a ben vedere di un “direttore dei lavori”, bensì di un professionista tecnico garante, in ragione di tale sua competenza, della bontà dell’opera nel suo complesso considerata in tutte le sue fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.

Una recentissima sentenza (Cass. Civ., sez. II, 19.9.2016 n. 18285) si è invece pronunciata in senso del tutto diverso.

Richiamando la distinzione tradizionalmente operata a livello definitorio dalla giurisprudenza, tra direttore dei lavori per conto del committente e per conto dell’appaltatore (con la conseguente implicita netta distinzione di ruoli tra l’una e l’altra figura rispetto al committente ed al contratto di appalto), la Suprema Corte in questa sentenza prende le mosse dalla considerazione che il direttore dei lavori “*esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi non ritiene di poter svolgere di persona*”: premessa importante, perché con essa la Corte delimita l’ambito di operatività della funzione ed i limiti oggettivi propri dell’incarico con una definizione che trova piena rispondenza non in una ricostruzione teorica astratta bensì nel dettato normativo dell’art. 1662 c.c.

Muovendo da un tale ambito oggettivo, la Suprema Corte aggiunge un ulteriore importante rilievo sul direttore dei lavori, e cioè che “*la connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di vigilanza non lo rende, però, corresponsabile della fattibilità dell’opera insieme con l’appaltatore*”. Ed infatti, “*una cosa è l’obbligo di vigilare affinché l’opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell’arte, al progetto e al capitolato d’appalto; altra è l’obbligo di rilevare le eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto*”.

Una tale ricostruzione della funzione di direzione dei lavori ha il pregio di non sovrapporre tra loro il piano della qualificazione tecnica del soggetto incaricato con il piano dei contenuti dell’incarico, non trae implicitamente dalla prima una generalizzata estensione dei confini del secondo, e non arriva quindi alla conseguenza che la prestazione trova il suo unico limite nell’opera stessa e nella sua “buona riuscita”.

Il diverso approccio alla questione conduce la Suprema Corte, in questa sentenza, alla assolutamente condivisibile affermazione (ancora una volta, pienamente coerente con il disposto dell’art. 1662 c.c.) secondo cui “*il direttore dei lavori risponde della fattibilità e*

dell'esattezza tecnica del progetto solo se ed in quanto sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche tale attività di verifica, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione professionale".

In generale, la sentenza risulta apprezzabile anche nella misura in cui, riportando al centro della ricerca delle responsabilità l'incarico ricevuto e la funzione contrattualmente assunta, consente di tener ferma anche la separazione dei ruoli tra tutti i soggetti dell'appalto: laddove la estensione della funzione di direzione lavori anche al livello progettuale conduce verso una generalizzata e indistinta attività tecnica, proprio e paradossalmente in una fase storica - ma anche normativa - di crescente specificazione delle diverse fasi dell'appalto e di accentuazione delle specializzazioni, tanto più proprio nella fase progettuale.

Non possiamo in questo momento prevedere, se questa sentenza segnerà una inversione definitiva di rotta nella interpretazione degli obblighi e delle responsabilità del direttore dei lavori da parte della Corte di Cassazione, o se invece continueranno a fronteggiarsi due orientamenti che sono sostanzialmente opposti tra loro.

Quel che è certo è che, se mai ce ne fosse stato bisogno, risulta confermata una volta di più la assoluta necessità che l'assunzione del ruolo di direttore dei lavori sia accompagnata dal conferimento di un formale incarico adeguatamente definito.

Già l'esistenza di diverse direzioni dei lavori, con ambiti di operatività e attività enormemente differenti sia per tipologia di prestazione che per contenuto materiale (normativa edilizia, normativa tecnica per le strutture, normativa del codice civile), rendono imprescindibile la necessità di tracciare con chiarezza i limiti dell'incarico professionale: e questo sia in positivo, enunciando specificamente quale direzione dei lavori il committente intende affidare, a quali fini e per quale ambito normativo di riferimento, nonché le conseguenti prestazioni; sia in negativo, ove necessario, attraverso una esplicita delimitazione dei confini dell'incarico ed una analitica esclusione delle prestazioni non ricomprese.

Ma a maggior ragione una adeguata definizione delle prestazioni oggetto di incarico è auspicabile come una sorta di necessario strumento "difensivo" avverso interpretazioni a dir poco estensive della funzione, presupposto di altrettanto estensive attribuzioni di responsabilità del direttore dei lavori per qualsiasi vicenda che possa interessare l'opera, magari a distanza di molti anni, indipendentemente dall'oggettivo ambito delle prestazioni effettivamente rese.

Padova, 02 novembre 2016